

N. 2287-decies

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,
degli articoli 22 e 23, comma 3, del**

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Proroga di termini»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997

**Disposizioni riguardanti gli organi di giurisdizione tributaria
e l'amministrazione finanziaria**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga di termini riguardanti gli organi di giurisdizione tributaria)

1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono differiti al 30 giugno 1997.

Art. 2.

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Per assicurare la realizzazione dei programmi in corso e il raggiungimento degli obiettivi non ancora perseguiti nonchè per garantire il miglioramento delle strutture e il rafforzamento della organizzazione dell'amministrazione finanziaria impiegata nell'attività di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, preordinata al conseguimento del gettito programmato in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonchè per assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, le disponibilità in conto residui del capitolo 8205 e le disponibilità in conto competenza dei capitoli 1109 e 3450 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonchè le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro il 31 dicembre 1996, possono essere impegnate nell'anno 1997.